

Tribunale Ordinario di Sassari
Ufficio della Volontaria Giurisdizione

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO LEGGE 9 GENNAIO 2004, N.6

SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERLA

- 1) Lo stesso beneficiario;
- 2) Parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, convivente;
- 3) Responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza del beneficiario (si precisa che gli operatori dei servizi pubblici e privati non possono essere nominati amministratori di sostegno);
- 4) P.M.;

N.B. Coloro che non rientrano nelle suddette categorie possono rivolgersi ai servizi sanitari e sociali sollecitandoli a chiedere l'apertura del procedimento per amministrazione di sostegno oppure al Pubblico Ministero perché promuova d'ufficio l'interdizione o l'inabilitazione ovvero trasmetta gli atti per competenza al giudice tutelare.

CONTENUTO DEL RICORSO (esente da contributo unificato) con marca da bollo di euro 27,00

- 1) Generalità del beneficiario, sua dimora abituale;
- 2) Ragioni della richiesta, allegando documentazione medica specialistica, proveniente dai servizi sanitari e sociali, che attesti l'infermità ovvero menomazione fisica o psichica e la conseguente impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;
- 3) Nominativo, domicilio e recapito telefonico del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (se tali elementi sono noti al ricorrente); la sottoscrizione del ricorso da parte degli stessi vale come adesione alla richiesta e alla proposta di nomina di amministrazione di sostegno indicata nel ricorso;
- 4) Descrizione delle condizioni di vita e della situazione socioambientale del beneficiario, nonché indicazione dei mezzi di sussistenza e del patrimonio dello stesso, con rendite catastali;
- 5) Indicazione degli atti da compiere nell'interesse del beneficiario ,(ad esempio, riscossione della pensione; pagamento dei canoni di locazione, degli stipendi a colf o badanti; riscossione crediti; blocco conto bancario o altri depositi, etc.), delle principali spese ed i bisogni del beneficiario onde prevedere un importo mensile che serva a sostenerle e soddisfarli;
- 6) Accettazione da parte della persona indicata come amministrazione di sostegno, con generalità, residenza e recapito telefonico, fatto salvo il potere di scelta del giudice tutelare.